

Sospensione della contribuzione

In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore può sospendere l'obbligo contributivo, pur rimanendo iscritto e pur continuando a versare il TFR. In tal caso il lavoratore continuerà a maturare l'anzianità di iscrizione ai fini delle prestazioni previste dal presente Statuto e risentirà del valore della quota del proprio comparto d'investimento.

Con la sospensione decadono anche gli obblighi previsti per l'azienda, cui il lavoratore appartiene, di versare sia contributi previdenziali che quelli per le prestazioni accessorie.

La sospensione della contribuzione <u>non consente</u> la liquidazione della posizione individuale, che avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni previste dallo Statuto.



CASSA INTEGRAZIONE – Obbligo contributivo

L'art. 8 del Dlgs 252/05 prevede, a carico del datore di lavoro, la contribuzione a favore del lavoratore nella misura fissata dal CCNL vigente in relazione alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Fin tanto che il lavoratore, eventualmente posto in cassa integrazione, percepisce una retribuzione utile per il calcolo del TFR, ha diritto ad avere il proprio contributo versato da parte del datore di lavoro, contrattualmente obbligato.

Sebbene nulla sia espressamente disciplinato in circostanza di CIG, ordinaria o straordinaria, essendo la contribuzione libera e volontaria, art 1 comma 2 del Dlgs 252/05, il contributo del lavoratore, e di conseguenza del datore di lavoro, è sempre dovuto.

Ciò potrebbe sembrare paradossale considerando che il contributo obbligatorio previsto per la previdenza pubblica, in caso di ricorso da parte dell'azienda dell'istituto della CIG, per un particolare regime, non è imposto.

Il lavoratore, che per ragioni economiche voglia sospendere il suo contributo è libero di farlo, previa comunicazione per il tramite dell'azienda di comunicazione al FP. Contestualmente cesserà l'onere a carico del datore di lavoro.

Analogamente cesserà pure il versamento del contributo a carico dell'azienda per il pagamento del premio per le prestazioni accessorie: di conseguenza un eventuale sinistro non sarà coperto.

Si precisa che tale libertà non è direttamente conseguenza della messa in cassa integrazione. Ogni lavoratore, sempre ai sensi dell'art 8 del Dlgs 252/05, ha la possibilità di determinare l'entità della contribuzione a proprio carico essendo soltanto il TFR un onere contributivo sempre dovuto.



CASSA INTEGRAZIONE – Senza obbligo contributivo

- In caso di CIGS con previsione, autorizzata dal Ministero competente, di pagamento diretto da parte dell'INPS, la retribuzione erogata al dipendente varia la propria natura divenendo un'indennità.
- Essendo quest'ultima rilevante ai fini fiscali e non più contributivi, i contributi a carico azienda e lavoratore non sono dovuti al fondo pensione.
- Permane, invece, l'obbligo di versamento del TFR al fondo pensione prescelto con le consuete modalità.



Contratti di solidarietà

In caso di introduzione di contratti di solidarietà, permane l'obbligo di contribuzione e di versamento del TFR al fondo pensione prescelto con le consuete modalità. L'importo contributivo deve essere conteggiato sulla base della retribuzione effettivamente erogata dall'azienda al netto dell' l'integrazione Inps in quanto la stessa ha natura di indennità.



Omissioni contributive in caso di procedure concorsuali accesso al fondo di garanzia INPS: quando è possibile?

Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi al Fondo pensione da parte del datore di lavoro colpito da una procedura concorsuale, all'aderente non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, lo stesso ha la facoltà di chiedere al Fondo di Garanzia INPS di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo Pensione complementare.

L'associato, quindi, che si trovi alle dipendenze di un'azienda che abbia fatto ricorso o sia stata sottoposta a procedura concorsuale (FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA) che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare richiesta al fondo di garanzia INPS affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le contribuzioni omesse.

Una delle condizioni necessarie e fondamentali per l'accesso al fondo di garanzia INPS è che all'atto della presentazione della domanda di intervento del fondo di Garanzia INPS l'aderente risulti essere iscritto ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all'albo COVIP.